



Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I
L'ordinanza del 15 ottobre 2008¹ sul Registro nazionale di polizia è modificata
come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. e^{bis}

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

e^{bis}. l'unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei;

Allegato

¹ RS 361.4

Tabella «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)»

Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Centrale operativa e d'allarme / SIRENE CH	X	X	X	X	X
Unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei	X	X	X	X	X
Cooperazione operativa di polizia	X	X	X	X	X
Affari internazionali	X	X	X	X	X
Gestione e pianificazione	X	X	X	X	X
C CIP	X	X	X	X	X

II

La presente ordinanza entra in vigore il

